

## CORTE DI GIUSTIZIA

### DECISIONE SUI GIORNI FESTIVI del 10 giugno 2003

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

considerando quanto segue:

- (1) La Corte osserva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede e, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento, redige l'elenco dei giorni festivi legali che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) L'elenco dei giorni festivi legali redatto il 19 giugno 1991 <sup>(1)</sup> comprende il 24 giugno qualora il 23 giugno cada di domenica, in quanto la normativa lussemburghese a quel tempo in vigore prevedeva che, qualora il giorno della celebrazione pubblica del compleanno del Granduca fissato al 23 giugno cadesse di domenica, la celebrazione pubblica del detto compleanno era rinviata al 24 giugno.
- (3) Con legge 12 febbraio 1999, questa normativa è stata modificata e il 24 giugno non è più un giorno festivo legale qualora il 23 giugno cada di domenica.
- (4) Occorre, di conseguenza, redigere un nuovo elenco dei giorni festivi legali,

DECIDE:

#### Articolo 1

L'elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura è stabilito come segue:

- il giorno di capodanno,
- il lunedì di Pasqua,
- il 1º maggio,
- l'Ascensione,
- il lunedì di Pentecoste,
- il 23 giugno,
- il 15 agosto,
- il 1º novembre,
- il 25 dicembre,
- il 26 dicembre.

I giorni festivi legali menzionati nel primo comma sono quelli stabiliti per la sede della Corte di giustizia.

#### Articolo 2

Le disposizioni contenute nell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall'articolo 1 della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 4.7.1991, pag. 31.